



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente
- Dott. Mario GUARANY - Consigliere
- Dott. Marco DI MARCO - Consigliere (relatore)
- Dott.ssa Flavia D'ORO - Referendario
- Dott.ssa Paola LO GIUDICE - Referendario

**RENDICONTO ESERCIZIO 2015**

**Comune di Acqualagna**

**Verifiche ex art. 148 bis Tuel**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 148 bis comma 3, Tuel;

Richiamata la deliberazione n. 57/2018/PRSP resa da questa Sezione all'adunanza del 24 ottobre 2018;

Vista la nota del 15 febbraio 2019 del Comune di Acqualagna acquisita agli atti con protocollo n. 364 in pari data;

Esaminata nell'ambito delle verifiche ex art. 148 bis Tuel la documentazione pervenuta in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla deliberazione n. 57/2018/PRSP;

Udito il relatore dott. Marco Di Marco

### PREMESSO

Come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha, altresì, previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante la implementazione di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 bis Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 bis dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri*

*economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e che "tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento" prevedendosi qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo che "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".*

La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che i nuovi controlli, al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss. Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio - assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) - e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assoluta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità delle precipue funzioni intestate alla magistratura contabile si illustrano gli esiti delle verifiche svolte relativamente alle misure adottate dal Comune di Acqualagna a seguito della deliberazione n. 57/2018/PRSP.

#### CONSIDERATO

Con deliberazione n. 57/2018/PRSP - depositata in data 18 dicembre 2018 e comunicata all'Ente in data 19 dicembre 2018 a mezzo PEC - questa Sezione, all'esito delle verifiche sul rendiconto 2015, ha reso nei confronti del Comune di Acqualagna declaratoria di grave irregolarità in relazione alla conservazione nel risultato di amministrazione al 31.12.2014 di residui attivi insussistenti siccome non correlati all'esistenza di idonei titoli giuridici,

cancellati con il riaccertamento straordinario di cui all'art. 3, co. 7 del D. Lgs. 118/2011. In ragione di ciò, questa Sezione assegnava termine per:

- la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31.12.2014 e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui;
- l'approvazione di un piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014, secondo le modalità previste dall'art. 188 TUEL;
- l'approvazione di un piano di rientro dal "maggior disavanzo" derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e dall'art. 2 del DM 2 aprile 2015.

La deliberazione n. 57/2018/PRSP non è stata impugnata innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione con la conseguenza che i suoi effetti devono ritenersi definitivamente consolidati.

Con nota del 15 febbraio 2019, il Comune di Acqualagna ha trasmesso la deliberazione n. 4 del 12/02/2019 recante "Rideterminazione del risultato di amministrazione al 31/12/2014 e al 1/1/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui. Piano di rientro dal disavanzo al 31/12/2014 (art. 188 del TUEL). Piano di rientro dal disavanzo da riaccertamento straordinario al 1/1/2015 (art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2/4/2015)".

In applicazione dell'art. 148 bis, comma 3 Tuel, sono state svolte verifiche in ordine all'idoneità dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione a rimuovere le rilevate irregolarità.

Con la citata deliberazione n. 4/2019, il Comune di Acqualagna ha proceduto a rideterminare:

- il risultato di amministrazione al 31.12.2014 in euro -898.479,16, di cui euro 208.479,16 di parte corrente ed euro 690.000,00 di parte capitale.

Il nuovo valore è stato ottenuto sottraendo al precedente valore del risultato di amministrazione al 31.12.2014 (euro 21.000,04) l'importo complessivo dei residui attivi (pari ad euro 919.479,20) che, in base alla deliberazione n. 57/2018/PRSP, avrebbero dovuto essere cancellati in sede di riaccertamento ordinario al 31.12.2014 ( $- 898.479,16 = 21.000,04 - 919.479,20$ );

- il risultato di amministrazione all'1.1.2015 in euro -310.988,71.


Il nuovo valore è stato ottenuto aggiungendo al precedente valore del risultato di amministrazione all'1.1.2015 (euro -1.230.467,91) il medesimo importo di euro 919.479,20 (-310.988,71 = -1.230.467,91 + 919.479,20);

- la parte disponibile del risultato di amministrazione all'1.1.2015 in euro -816.967,88 aggiungendo al precedente valore della parte disponibile (-1.736.447,08) lo stesso importo di euro 919.479,20 (-1.736.447,08 + 919.479,20 = -816.967,88).

Con la deliberazione n. 4 del 12/02/2019, il Comune di Acqualagna ha inoltre previsto un nuovo piano di rientro dal disavanzo da riaccertamento straordinario all'1.01.2015, rideterminando in euro 27.232,24 (1/30 di € 816.967,88) la quota annuale destinata al piano di rientro trentennale.

Dal raffronto dei nuovi valori con quelli precedenti è risultata la seguente situazione:

	31.12.2014	01.01.2015	Tot.
Risultato di amministrazione risultante dalla DCC 9/2015 e dalla DGC 29/2015	21.000,04	- 1.230.467,91	- 1.209.467,87
di cui vincolato:	21.000,04	505.979,17	
Totale disponibile	-	- 1.736.447,08	
Quota trentennale di ripiano disavanzo	----	57.881,57	
<hr/>			
Risultato di amministrazione risultante dalla DCC 4/2019	- 898.479,16	- 310.988,71	- 1.209.467,87
di cui vincolato:	21.000,04	505.979,17	
Totale disponibile	- 919.479,20	- 816.967,88	
Quota trentennale di ripiano disavanzo	----	27.232,24	



Infine, con la stessa deliberazione n. 4 del 12/02/2019, il Comune di Acqualagna ha provveduto a rideterminare il piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014.

Detta deliberazione ha evidenziato che i rendiconti relativi agli anni 2015, 2016, 2017 hanno presentato un recupero, sul risultato di amministrazione all'1/01/2015, pari ad euro 179.174,77, dovuto in gran parte al valore della precedente quota annuale relativa al piano trentennale di recupero dello squilibrio all'1/01/2015 (57.881,57 x 3 anni = 173.644,71), mentre, il recupero dovuto per lo stesso triennio in base alla quota rideterminata ammonta ad euro 81.696,72 (27.232,24 x 3 = 81.696,72). La differenza tra il recupero ottenuto e quello ricalcolato sulla base della quota annuale rideterminata risulta essere di euro 97.478,05 (179.174,77 - 81.696,72 = 97.478,05), importo che la DCC n. 4/2019 ha disposto di destinare al

recupero del disavanzo di amministrazione 2014 di parte corrente, che così si riduce ad euro 111.001,11 (208.479,16 - 97.478,05 = 111.001,11).

La stessa DCC n. 4/2019 ha evidenziato che il preconsuntivo 2018 presenta un avanzo di amministrazione di parte corrente pari ad euro 60.000,00, di cui 27.232,24, quale quota di recupero trentennale dello squilibrio derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ed euro 30.767,76, quale quota libera, da destinare anch'essa al recupero del disavanzo di amministrazione 2014 di parte corrente, che così si riduce ad euro 80.233,35 (111.001,11 - 30.767,76 = 80.233,35).

La stessa deliberazione ha riferito inoltre che il preconsuntivo 2018 presenta un avanzo di amministrazione di parte capitale pari ad euro 200.000,00 (derivante dalla cessione di quote azionarie), quale quota libera da destinare al recupero del disavanzo di amministrazione 2014 di parte capitale, che in tal modo viene ridotto ad euro 490.000,00 (= 690.000,00 - 200.000,00).

A seguito di quanto sopra descritto, la DCC n. 4/2019 ha determinato il residuo del disavanzo al 31.12.2014 da coprire secondo le modalità di cui all'art. 188 TUEL in euro 570.233,35 come dimostrato nel seguente prospetto:

Quantificazione del disavanzo residuo al 31.12.2014 - Aggiornamento ai dati di preconsuntivo 2018		
Risultato di amministrazione al 31.12.2014 rideterminato da DCC 4/2019 (A)	Quote destinate al recupero del risultato di amministrazione al 31.12.2014 rideterminato (B)	Disavanzo accertato al 31.12.2014 residuo da coprire secondo le modalità di cui all'art. 188 TUEL (C)= (A)-(B)
-208.479,16 di p. corrente	128.245,81 (97.478,05 + 30.767,76)	-80.233,35 di parte corrente
-690.000 di p. capitale	200.000,00	-490.000,00 di p. capitale
<b>-898.479,16</b>	<b>328.245,81</b>	<b>- 570.233,35</b>

La DCC n. 4/2019 ha disposto di procedere alla copertura del predetto disavanzo con le seguenti modalità:

Disavanzo al 31.12.2014 da coprire secondo le modalità di cui all'art. 188 TUEL	2019 (A)	2020 (B)	2021 (C)	Totale (D)=(A)+(B)+(C)
- 570.233,35 di cui:	265.000,00 di cui:	134.788,46 di cui:	171.021,99 di cui:	570.810,45
-80.233,35 di p. corrente	60.000,00 (risparmi da collocamento a riposo di dipendenti)	73.000,00 (risparmio da collocamenti in pensione)	73.000,00 (risparmio da personale collocato a riposo)	

-490.000,00 di capitale	p. 205.000,00 (cessione quote azionarie Marche Multiservizi SpA)	20.788,46 (risparmio su rate di mutui terminati nel corso dell'anno 2019)	57.021,99 (risparmio su rate di mutui terminati nel corso dell'anno 2020)	
		41.000,00 (incasso da concessioni loculi cimiteriali)	41.000,00 (incasso da concessioni loculi cimiteriali)	

### RITENUTO

- che, alla stregua di quanto precede, il risultato di amministrazione al 31/12/2014 risulta rideterminato in euro -898.479,16, con l'avvenuta cancellazione dei crediti insussistenti a tale data, siccome non sorretti dall'esistenza di idonei titoli giuridici;
- che il risultato di amministrazione all'1.1.2015 risulta rideterminato in euro -310.988,71 e la parte disponibile dello stesso, corrispondente al "maggior disavanzo", in euro -816.967,88;
- che, conseguentemente, è stata rideterminata in euro 27.232,24 la quota annuale destinata al piano di rientro trentennale dal "maggior disavanzo" derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;
- che, pertanto, il "maggior disavanzo" risultante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, risulta finanziato in trenta quote annuali e, quindi, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del D. Lgs. 118/2011 e dall'art. 2 del DM 2 aprile 2015;
- che il risultato di amministrazione al 31/12/2014 risulta finanziato secondo le modalità stabilite dall'art. 188 TUEL e, in particolare, nell'arco del triennio 2019-2021;
- che la quota del disavanzo di amministrazione 2014 da ripianare secondo le modalità di cui al punto precedente è stata determinata dalla delibera di Consiglio comunale n. 4/2019 in euro 570.233,35 in conseguenza della differenza tra quanto recuperato negli anni 2015, 2016 e 2017 e la minore e nuova quota di recupero trentennale, nonché dell'avanzo di amministrazione generato dalla gestione 2018, risultante dai dati di preconsuntivo;
- che alcune delle misure di copertura previste per il ripiano del disavanzo al 31.1.2014, seppure necessariamente stimate in via approssimativa (ad es. cessione di quote azionarie di Marche Multiservizi spa, incasso da concessioni loculi cimiteriali), sono comunque coerenti con il predetto piano di recupero triennale e consentono l'integrale copertura dello stesso;

Tanto premesso la Sezione regionale di controllo per le Marche

## PRENDE ATTO

dell'avvenuta adozione dei provvedimenti conseguenti alla deliberazione n. 57/2018/PRSP

## INVITA

l'Ente ad effettuare un puntale monitoraggio sull'effettiva realizzazione delle fonti di finanziamento indicate nel piano di rientro predisponendo, se del caso, adeguate misure correttive al fine di assicurare il rispetto dei termini per il completo riassorbimento del disavanzo.

Analoghe misure correttive dovranno essere adottate ove all'approvazione del rendiconto 2018 consegua un risultato di amministrazione non in linea con il valore stimato sulla base dei dati di preconsuntivo.

## RISERVA

il compimento di successive verifiche in ordine alla compiuta attuazione delle misure di ripiano indicate nella deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2019


## DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Acqualagna.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione provinciale secondo le modalità di legge. Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019.

Il Relatore

Marco Di Marco



Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria in data

10 APR. 2019

Il Direttore della Segreteria



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.79527763 del 10/04/2019